Conto corrente con la posta — Anno 89° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 17 maggio 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

PARLAMENTO NAZIONALE

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Parlamento, in seduta comune dei suoi Membri, ha eletto - l'11 maggio 1948 - Presidente della Repubblica il Senatore LUIGI EINAUDI.

Il Presidente della Camera dei Deputati
GIOVANNI GRONCHI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 113 DEL 17 MAGGIO 1948:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 marzo 1948, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(2291)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 9 marzo 1948, n. 450.
Ulteriore trattenimento in servizio di sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza che si trovino nella posizione di richiamati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Art. 1.

Per fronteggiare le esigenze dei servizi d'istituto è data facoltà al Comando generale della guardia di finanza di mantenere ulteriormente in servizio, a domanda, non oltre il 30 giugno 1950, i sottufficiali e militari di truppa che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino in servizio nel Corpo nella posizione di richiamati, sempre che essi siano riconosciuti idonei al servizio e giudicati meritevoli dalle autorità gerarchiche previste dalla legge per i giudizi di avanzamento.

Art. 2.

Annualmente i comandanti di legione prenderanno in esame i sottufficiali e militari di truppa richiamati e mantenuti in servizio ai sensi del precedente art. 1 e, sulla base di apposito accertamento sanitario e di un rapporto dei superiori gerarchici, giudicheranno quali di essi, conservando l'idoneità fisica e le altre prescritte qualità, siano meritevoli di rimanere in servizio e prov-

vederanno ad inviare in congedo coloro che manchino dei requisiti anzidetti.

I comandanti di legione medesimi, su proposta dei superiori gerarchici, potranno inviare in congedo i sottufficiali e militari di truppa di cui sopra in qualsiasi altro momento venga accertato che essi manchino dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Il numero dei militari richiamati da mantenere in temporaneo servizio ai sensi del precedente art. 1 deve, per ciascuna delle due categorie dei sottufficiali e dei militari di truppa, essere contenuto in limiti tali da non superare, con l'onere relativo, la spesa massima complessiva consentita dagli organici in vigore per le categorie medesime.

In caso di eccedenza rispetto ai limiti di cui al precedente comma, saranno inviati in congedo, correlativamente, i sottufficiali ed i militari di truppa richiamati che, indipendentemente dal grado, siano i più anziani di età.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 36. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 9 marzo 1948, n. 451.

Indennità per i militari della Guardia di finanza in servizio al confine alpestre, in zone malariche o nel contingente del ramo mare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Art. 1.

Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, che prestano servizio nei reparti della frontiera di terra o situati in zone malariche che saranno determinati con decreto del Ministro per le finanze, è attribuita la seguente indennità mensile:

ufficiali .	L. 1200
sottufficiali	» 450
appuntati e finanzieri	» 360

Tale indennità potrà essere aumentata di un terzo per i militari che prestano servizio in reparti situati in località particolarmente disagiate, che verranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 2.

L'indennità mensile, nella misura di cui al primo comma del precedente art. 1, è anche corrisposta agli ufficiali comandanti delle stazioni naviglio ed ai sottufficiali e militari di truppa del contingente di mare, che prestano comunque servizio nei reparti del Corpo.

Art. 3.

Le indennità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono sempre cumulabili con l'indennità di polizia tributaria, nonchè con l'indennità di missione quando quest'ultima è dovuta per missioni effettuate nell'ambito della circoscrizione del reparto ammesso alla corresponsione delle speciali indennità di cui al presente decreto.

Le indennità medesime non competono nei casi di assenza dal servizio per qualsiasi motivo e non sono computabili agli effetti della pensione.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 38. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 1948, n. 452.

Autorizzazione della spesa di lire cento milioni per i lavori di riparazione dei danni causati dallo scoppio della polveriera di Arcisate (prov. di Varese).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire cento milioni per la esecuzione dei lavori di riparazione dei danni causati dallo scoppio della polveriera di proprietà dello Stato avvenuto in Arcisate (provincia di Varese) il 3-4 marzo 1948.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio con propri decreti, le variazioni occorrenti.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 48. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 1948, n. 453.

Autorizzazione dell'ulteriore spesa di lire un miliardo in aggiunta a quella di cui all'art. 3 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48, per lavori di riparazione dei danni prodotti da eventi bellici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire un miliardo in aggiunta a quella di cui all'art. 3 dello schema del decreto legislativo che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48, per provvedere in base alle disposizioni vigenti, alla riparazione dei danni prodotti da eventi bellici.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 50. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 1948, n. 454.

Riordinamento del ruolo organico del personale dei Provveditorati agli studi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1.

I ruoli del personale dei Provveditorati agli studi, approvati con la legge 6 luglio 1940, n. 900, e successive modificazioni, sono sostituiti dai ruoli di cui alla tabella allegata al presente decreto e firmata dai Ministri proponenti.

Art. 2.

I periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori al 9° del ruolo di gruppo *A*, al 10° del ruolo di gruppo *B* e al 12° del ruolo di gruppo *C*, di cui alla tabella annessa al presente decreto, sono ridotti di un anno e sei mesi, limitatamente ai posti disponibili alla data di attuazione del presente decreto.

La riduzione di anzianità di cui al precedente comma non si applica al personale che abbia fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni.

Art. 3.

Salva l'osservanza delle norme contenute nel regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e successive estensioni, i due terzi dei posti che si renderanno disponibili, per effetto del presente decreto, nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo *A*, *B* e *C* e del personale subalterno, saranno conferiti, mediante concorsi riservati, da effettuare con l'osservanza delle modalità previste dalle vigenti disposizioni, al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi fornito dei prescritti requisiti, prescindendo, per il personale non di ruolo, dal requisito dell'età.

Il rimanente terzo dei posti sarà messo a pubblico concorso con le prescritte modalità.

I concorsi per i gruppi *A*, *B* e *C* si svolgeranno per esami, i concorsi per il personale subalterno si svolgeranno per titoli.

Il personale non di ruolo dovrà possedere alla data di entrata in vigore del presente decreto un'anzianità di servizio di almeno un anno.

Il personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi potrà partecipare al concorso per il gruppo *A* anche se in possesso della laurea in materie letterarie, conseguita in una Facoltà di magistero, ed al concorso per il gruppo *B*, anche se in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, o titolo corrispondente conseguito secondo i precedenti ordinamenti, sempreché il personale stesso

abbia effettivamente esercitato, per almeno un anno, le funzioni proprie del gruppo per il quale il concorso è bandito.

Art. 4.

E' fatto divieto di disporre il comando o il distacco di personale insegnante e non insegnante presso gli Uffici scolastici provinciali e presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Tutto il personale insegnante e non insegnante attualmente comandato o distaccato, a qualsiasi titolo, presso gli Uffici scolastici provinciali, ad eccezione di quello addetto al Monte pensioni, dovrà essere gradualmente restituito alle sue specifiche funzioni.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 45. — FRASCA

TABELLA

Carriera amministrativa

(Gruppo *A*)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
5°	Provveditori agli studi di 1ª classe	45
6°	Provveditori agli studi di 2ª classe	50
7°	Segretari capi di 1ª classe	45
8°	Segretari capi di 2ª classe	50
9°	Primi segretari	70
10°	Segretari	170
11°	Vice segretari	
		430

Carriera di ragioneria

(Gruppo *B*)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
6°	Ispettori superiori di ragioneria	10 (*a*)
7°	Ragionieri capi di 1ª classe	40
8°	Ragionieri capi di 2ª classe	60
9°	Primi ragionieri	110
10°	Ragionieri	200
11°	Vice-ragionieri	
		420

(*a*) Di cui quattro posti di gruppo *A* ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge 6 luglio 1940, n. 900.

Carriera d'ordine

(Gruppo *C*)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
9°	Archivisti capi	50
10°	Primi archivisti	145
11°	Archivisti	210
12°	Applicati	350
13°	Alunni d'ordine	85
		840

Personale subalterno

Denominazione	Numero dei posti
Uscieri capi	90
Uscieri	140
Inservienti	170
	400

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 455.

Modificazioni alla legge 16 giugno 1940, n. 721, sul riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Le tabelle *A, B, C, D, E, F,* dell'allegato 1° alla legge 16 giugno 1940, n. 721, e successive modificazioni, sono sostituite dalle tabelle *A, B, C, D, E* ed *F*, dell'allegato al presente decreto, firmato dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Nella prima attuazione del presente decreto il personale del ruolo di gruppo *B* della carriera di ragioneria dei gradi 6° e 7° munito di laurea e quello non munito di laurea, ma appartenente all'Amministrazione dell'interno almeno dal 30 novembre 1923, può essere collocato, a giudizio del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di amministrazione e secondo l'or-

dine di anzianità di grado, nei corrispondenti gradi e qualifiche del ruolo di gruppo *A* di ragioneria per il numero dei posti disponibili nella tabella *B* dell'allegato al presente decreto, prendendo posto dopo l'ultimo iscritto nel grado e conservando la propria anzianità di grado.

Potranno, inoltre, nella prima attuazione del presente decreto essere collocati, con l'osservanza delle suddette modalità, nel grado 8° del ruolo di gruppo *A* della carriera di ragioneria i funzionari del corrispondente grado di gruppo *B*, muniti della prescritta laurea.

I posti di grado 8° del ruolo di gruppo *A* della carriera di ragioneria, che risulteranno disponibili nella prima applicazione del presente decreto e che non saranno coperti ai sensi del precedente comma, saranno conferiti, fino al 31 dicembre 1948, in base a graduatoria per merito comparativo, al personale del ruolo di gruppo *B* della carriera di ragioneria di grado immediatamente inferiore, purchè provvisto della prescritta laurea.

Art. 3.

Nei primi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono ridotti di un anno e mezzo i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi 5° e 6° del ruolo di cui alle tabelle *A* e *B* e al grado 6° del ruolo di cui alla tabella *C* dell'allegato al presente decreto.

La riduzione di anzianità di cui al precedente comma non si applica al personale che abbia già fruito di analogo beneficio per la promozione al grado rivestito all'atto dello scrutinio e di detta riduzione non si potrà fruire per conseguire più di una promozione.

Art. 4.

L'attuale titolare dell'ufficio telegrafico e cifra assume la qualifica di direttore dell'ufficio crittografico.

Nella prima applicazione del presente decreto il posto di direttore dell'ufficio telegrafico e cifra e il posto di esperto bibliografico saranno conferiti, a scelta del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di amministrazione, fra gli impiegati dei ruoli di gruppo *C* dell'Amministrazione civile dell'interno, con anzianità nel grado 9° non inferiore ad otto anni.

I posti di vicedirettore dell'ufficio crittografico saranno conferiti, a scelta del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di amministrazione, fra gli impiegati dei ruoli di gruppo *C* dell'Amministrazione dell'interno di grado 9° ovvero di grado 10° con la normale anzianità di grado per l'avanzamento al grado 9°, che siano ritenuti in possesso dei requisiti tecnici necessari per l'adempimento delle loro funzioni.

Art. 5.

Salva l'osservanza dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, i posti che risulteranno disponibili nella prima applicazione del presente decreto nei gradi iniziali dei ruoli dei gruppi *B* e *C* e del personale subalterno dell'Amministrazione civile dell'interno, saranno conferiti mediante concorsi per esami per i gruppi *B* e *C* e mediante concorso per titoli per il ruolo del personale subalterno, riservati ai dipendenti di ruolo ed al personale impiegatizio non di ruolo dell'Amministrazione suddetta, nonchè al personale di ruolo e non di ruolo di altre Amministrazioni statali, che presti servizio presso l'Amministrazione dell'interno. I concorrenti dovranno essere forniti del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti e dovranno aver prestato servizio presso l'Amministrazione stessa da almeno un anno alla data del bando di concorso.

Ai concorsi predetti potrà partecipare anche il personale di ruolo e quello impiegatizio non di ruolo delle altre Amministrazioni statali, non in servizio presso l'Amministrazione dell'interno, che sia fornito dei prescritti requisiti e si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Detto personale può conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti che saranno messi a concorso.

Per il personale non di ruolo si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno disposte le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 95. — FRASCA

TABELLA *A* *Carriera amministrativa*

Grado	Denominazione	Numero dei posti	
3°	Capo della polizia	1	
3°	Prefetti di 1ª classe	58	(*a*)
4°	Prefetti di 2ª classe	64	(*a*)
5°	Viceprefetti	170	(*b*)
6°	Viceprefetti ispettori	175	
7°	Consiglieri di 1ª classe	440	
8°	Consiglieri di 2ª classe		
9°	Primi segretari	195	
10°	Segretari	385	
11°	Vicesegretari		
	Totale	1488	

(*a*) Più il numero dei prefetti di 1ª e 2ª classe a disposizione, a norma dell'art. 102 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

(*b*) Oltre cinque posti in soprannumero da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno a decorrere dal 1° gennaio 1951.

TABELLA *B* *Carriera di Ragioneria* (gruppo *A*)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
—	—	—
5°	Ispettori superiori di Ragioneria di 1ª classe	4
6°	Ispettori superiori di Ragioneria di 2ª classe	14
7°	Ragionieri capi di 1ª classe	27
8°	Ragionieri capi di 2ª classe	40
	Totale	85

TABELLA *C* *Carriera di Ragioneria* (gruppo *B*)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
—	—	—
6°	Ispettori superiori di Ragioneria di 2ª classe	28 (*a*)
7°	Ragionieri capi di 1ª classe	125 (*a*)
8°	Ragionieri capi di 2ª classe	180 (*a*)
9°	Primi ragionieri	300
10°	Ragionieri	320
11°	Viceragionieri	
	Totale	953

(*a*) Salvo le vacanze per l'applicazione dell'art. 3 della legge 16 giugno 1940, n. 721.

TABELLA *D* *Carriera d'ordine* (gruppo *C*)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
—	—	—
9°	Archivisti capi	100 (*a*)
10°	Primi archivisti	270 (*b*)
11°	Archivisti	360
12°	Applicati	600
13°	Alunni d'ordine	200
	Totale	1530

(*a*) Oltre ad otto posti di grado 9° in soprannumero, da riassorbire in ragione della metà delle vacanze, che si verificheranno nel grado, a decorrere dal 1° gennaio 1951.
(*b*) Di cui un posto per l'assistente alla vigilanza.

TABELLA *E* - *Personale degli uffici telegrafico e cifra, dell'ufficio crittografico e della biblioteca* (gruppo *C*)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
—	—	—
8°	Direttori dell'ufficio telegrafico e cifra	1
9°	Vicedirettori dell'ufficio telegrafico e cifra	2
8°	Direttore dell'ufficio crittografico	1
9°	Vicedirettori dell'ufficio crittografico	2
8°	Esperto bibliografico	1
9°	Coadiutore della biblioteca	1
10°	Coadiutore aggiunto della biblioteca	2
	Totale	10

TABELLA *F* *Personale subalterno*

Denominazione	Numero dei posti
—	—
Commessi capi	1
Primi commessi	25
Commessi e uscieri capi	305
Uscieri	310
Inservienti	179
Totale	820

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per l'interno
SCELBA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1948, n. 456.

Aggiunta dell'abitato di Volturara Appula, in provincia di Foggia, tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 2067, emesso nell'adunanza del 10 dicembre 1947;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Volturara Appula, in provincia di Foggia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1948

DE NICOLA

TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 47. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1948, n. 457.

Aggiunta dell'abitato di Pietrabbondante, in provincia di Campobasso, tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il regio decreto 24 aprile 1921, n. 908, col quale l'abitato di Pietrabbondante, in provincia di Campobasso, minacciato da una frana, fu incluso nell'elenco di quelli da consolidare a cura e spese dello Stato, di cui alla tabella *D* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il regio decreto 25 marzo 1937, n. 1160, con cui l'abitato suddetto fu cancellato dall'elenco summenzionato;

Ritenuto che, in conseguenza di una ripresa del movimento franoso, si ravvisa la necessità di un nuovo intervento diretto dello Stato per l'esecuzione di ulteriori opere di consolidamento;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 2181, emesso nell'adunanza del 10 novembre 1947;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è nuovamente aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Pietrabbondante, in provincia di Campobasso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1948

DE NICOLA

TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 49. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1948, n. 458.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e modificato con i regi decreti 30 ottobre 1930, n. 1772; 1° ottobre 1931, n. 1380; 26 ottobre 1933, n. 2401; 13 dicembre 1934, n. 2423; 1° ottobre 1936, n. 2076; 20 aprile 1939, n. 1067; 1° agosto 1941, n. 893; 26 marzo 1942, n. 330; 5 settembre 1942, n. 1178 e 21 gennaio 1943, n. 21, e il decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1735;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le nuove proposte di modificazioni allo statuto avanzate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modificazioni proposte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Art. 39. — All'elenco delle materie complementari per il corso di laurea in farmacia viene aggiunto l'insegnamento di « idrologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1948

DE NICOLA

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 27. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1948, n. 459.

Variazioni delle misure dei diritti fissi dovuti all'Erario sugli apparecchi di accensione, sui pezzi di ricambio e sulle pietrine focaie e nuova tariffa di vendita al pubblico delle pietrine stesse.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Per qualsiasi apparecchio di accensione, tanto se fabbricato quanto se importato per l'uso nell'interno della Repubblica, indipendentemente, in questo secondo caso, dall'eventuale dazio doganale, è dovuto all'Erario un diritto fisso della seguente misura:

1) per ogni apparecchio azionato da pietrina focaia od a carta piroforica:

a) L. 1250 (lire milleduecentocinquanta) se di platino o d'oro oppure di altro metallo platinato o dorato anche parzialmente;

b) L. 750 (lire settecentocinquanta) se d'argento o d'altro metallo comunque anche parzialmente argentato, smaltato, cesellato o con ornamentazioni o rivestimenti in pelle, in madreperla, in tartaruga o d'altra materia;

c) L. 500 (lire cinquecento) se di metallo comune o d'altra materia non pregiata, senza rivestimenti od ornamentazioni;

2) per ogni apparecchio azionato da corrente elettrica:

d) L. 750 (lire settecentocinquanta) se utilizza la scintilla elettrica;

e) L. 1250 (lire milleduecentocinquanta) se utilizza il riscaldamento di un conduttore ed è costituito di platino, d'oro o d'argento oppure di altro metallo comunque platinato, dorato od argentato anche parzialmente;

f) L. 750 (lire settecentocinquanta) se utilizza il riscaldamento di un conduttore ed è costituito di metallo comune o d'altra materia.

Art. 2.

Il diritto fisso dovuto all'Erario sui pezzi di ricambio degli apparecchi di accensione a pietrina focaia denominati « rotelline » è stabilito in L. 250 ognuno per tutti i tipi di apparecchi.

Art. 3.

Il diritto fisso dovuto all'Erario sopra ogni pietrina focaia è stabilito nella seguente misura:

Tipo *A* Pietrine focaie cilindriche di mm. 2,8 di diametro per mm. 5 di lunghezza L. 15

Tipo *B* Pietrine focaie prismatiche piccole delle dimensioni di mm. 2×3×5 » 20

Tipo *C* Pietrine focaie prismatiche grandi delle dimensioni di mm. 3×4×45,5 . . » 150

Art. 4.

Il prezzo di vendita al pubblico delle suddette pietrine focaie è stabilito come segue:

per ogni pietrina del tipo *A* . . . . L. 20
per ogni pietrina del tipo *B* . . . . » 25
per ogni pietrina del tipo *C* . . . . » 170

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 100. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 novembre 1947.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Trapani.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Tra; .ni, pel triennio 1948-1950, i signori:

Baviera prof. dott. Vincenzo, medico chirurgo;
Barrovecchio dott. Baldassare, medico chirurgo;
Gatto dott. Simone, pediatra;
Adragna avv. Nicola, esperto in materie amministrative;
Ruiz dott. Corrado, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1948
Registro Presidenza n. 13, *foglio n.* 297

(2071)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1948.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Cuneo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Cuneo, pel triennio 1948-1950, i signori:

Gianotti prof. Mario, medico chirurgo;
Algranati dott. Giovanni, medico chirurgo;
Rebuffo dott. Armando, pediatra;
Cavallo avv. Teresio, esperto in materie amministrative;
Ferraris dott. Emanuele, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1948
Registro Presidenza n. 13, *foglio n.* 360

(2072)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1948.

Contributo del 2 % dovuto alla Cassa sovvenzioni antincendi per l'anno 1947 dalle Società di assicurazioni che esercitano il ramo incendio.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, riguardante l'organizzazione dei servizi antincendi;

Considerato che in applicazione dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, occorre determinare per il 1947 l'ammontare del contributo due per cento sui premi di assicurazione incendio introitati dalle compagnie e stabilire le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso a favore della Cassa sovvenzioni antincendi;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo del 2 % dovuto per l'anno 1947 alla Cassa sovvenzioni antincendi ai sensi dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, dalle Società di assicurazioni, è stabilito nell'ammontare a fianco di ciascuna indicato nell'elenco annesso al presente decreto e controfirmato dal Ministro per l'industria ed il commercio.

Art. 2.

Sui contratti di assicurazione comprendenti cumulativamente più rischi tra i quali il rischio incendio, la parte dei premi da attribuirsi a quest'ultimo agli effetti dell'applicazione del contributo è stabilita nella seguente misura:

a) polizze globali autoveicoli: 10 % del premio totale;

b) polizza per i rischi dei proprietari di fabbricati o rischi degli inquilini: 40 % del premio totale;

c) polizze cumulative furti ed incendio: 50 % del premio totale.

Art. 3.

Il contributo di cui ai precedenti articoli sarà versato dalle compagnie in due rate uguali rispettivamente non oltre il 1° giugno 1948 ed il 1° luglio 1948 sul conto corrente postale n. 1/20919 Roma, intestato alla Cassa sovvenzioni antincendi e dell'effettuato versamento sarà data comunicazione al Ministero dell'industria e del commercio, Ispettorato delle assicurazioni private, Roma.

Le rate eventualmente già scadute alla data di pubblicazione del presente decreto saranno versate non oltre il 15° giorno dalla data medesima.

Art. 4.

Non è consentita altra forma di versamento diversa da quella prevista dal precedente art. 3.

I versamenti parziali che già fossero stati effettuati alla data di pubblicazione del presente decreto, in conto del contributo relativo all'anno 1947, saranno ritenuti validi purchè eseguiti nel conto corrente postale sopra indicato, fermo restando l'obbligo da parte della Società interessata, di effettuare il versamento degli importi dovuti a saldo del contributo medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1948

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per l'industria ed il commercio
TREMELLONI

ALLEGATO

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Nell'elenco che segue sono indicate le Compagnie di assicurazione che a termini dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, sono tenute al pagamento a favore della Cassa sovvenzioni antincendi, del contributo del 2 % relativo all'anno 1947.

Il contributo è stato calcolato sulla base dei premi di assicurazione contro l'incendio introitati nell'anno 1946 e denunciati ai sensi dell'art. 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281.

Più precisamente l'aliquota è stata applicata all'importo dei premi anzidetti, diminuito del diritto di contingenza e degli accessori; quest'ultimi computati nella misura percentuale forfetizzata del 10 %.

Per quelle Società che non hanno indicato nella denuncia separatamente l'ammontare dei premi e quello del diritto di contingenza, tale diritto è stato calcolato mediamente nella misura del 20 %.

N. d'ord.	SOCIETÀ	Sede	Ammontare del contributo
1	Alleanza Securitas-Esperia	Roma	392.278
2	Ancora Italiana	Milano	14
3	Ausonia	Milano	251.280
4	Anonima Infortuni	Milano	23.402
5	Anonima Torino	Torino	2.132.863
6	Assicurazioni d'Italia	Roma	1.967.415
7	Assicurazioni Generali	Roma	6.822.757
8	Carnica	Tolmezzo	32.228
9	Cassa Generale	Milano	55.309
10	Compagnie Riunite di Assicurazione: Gestione Metropole 535.313 Gestione Monde 624.920 Gestione Paterna 686.199	Torino	1.846.432
11	Continentale	Milano	46.410
12	Duomo	Milano	402.410
13	Fiumeter	Roma	759.869
14	Fondiaria Incendio	Firenze	2.757.190
15	Minerva	Roma	28.586
16	Istituto Italiano di Previdenza	Milano	307.878
17	Italia Assicurazioni	Genova	108.841
18	Italiana Incendio	Milano	1.367.079
19	Italica	Milano	253.921
20	Lloyd Italico e l'Ancora	Genova	99.519
21	Liguria	Genova	15.684
22	Milano (Compagnia di)	Milano	2.662.589
23	Pace	Milano	817.532
24	Preservatrice	Roma	148.704
25	Previdente	Milano	923.954
26	Riunione Adriatica di Sicurtà	Milano	4.767.649
27	S.A.I. (Soc. Ass. Industriale)	Torino	1.229.677
28	Savoia	Genova	94.045
29	Scintilla	Torino	7.361
30	Società Navale	Genova	70.514
31	S.A.R.A.	Roma	4.658
32	Unione Italiana di Riassicurazione	Roma	32.057
33	Unione Subalpina di Assicurazioni	Torino	449.334
34	Vittoria (già Italian Excess)	Milano	711.483
35	Cattolica	Verona	1.381.403
36	Istituto Provinciale Incendi	Trento	311.948
37	Mutua Assicuratrice Cotoni	Milano	194.168
38	Mutua Enti Cooperativi Italiani	Milano	67.304
39	Mutua Eserc. Imp. Elettriche	Milano	144.161
40	Piemontese	Torino	38.521
41	Reale Mutua	Torino	3.631.463
42	Abeille Incendio	Milano	425.371
43	Phenix Incendio	Roma	85.682
44	Union	Genova	516.420
45	Danubio	Roma	150.391
46	Elementare	Milano	69.620
47	Nordstern	Genova	4.402
48	Alliance	Milano	557.008
49	Commercial Union	Milano	256.444
50	Liverpool	Milano	155.053
51	Sun	Genova	126.905
52	Fédérale	Milano	12.828
53	Svizzera	Milano	39.062
54	Zurigo	Milano	24.479
	Totale		39.783.645

Roma, addì 29 aprile 1948

Il Ministro per l'industria e commercio
TREMELLONI

(2055)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1948.

Approvazione dello statuto della Sezione speciale per il credito alla cooperazione istituita presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, recante disposizioni per il credito alla cooperazione;

Ritenuto che occorre provvedere alla approvazione dello statuto della Sezione speciale per il credito alla cooperazione istituita, col decreto legislativo predetto, presso la Banca Nazionale del Lavoro;

Vista la proposta del Comitato esecutivo della Sezione predetta;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decretano:

E' approvato lo statuto della Sezione speciale per il credito alla cooperazione istituita presso la Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, quale risulta dal testo, composto di 21 articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato.

Il presente decreto unitamente all'allegato sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1948

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per l'industria e il commercio
TREMELLONI

Statuto della Sezione di credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro

TITOLO I.

Costituzione, scopo, patrimonio, fondo di garanzia.

Art. 1.

Presso la Banca Nazionale del Lavoro in Roma è istituita una Sezione speciale per l'esercizio del credito alla cooperazione ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421.

Essa ha personalità giuridica propria, con patrimonio e con gestione distinti da quelli della Banca Nazionale del Lavoro ed è retta dalle disposizioni di cui al decreto legislativo suddetto e dal presente statuto.

Art. 2.

La Sezione ha lo scopo di esercitare il credito a favore delle Cooperative e loro Consorzi legalmente costituiti.

Sono escluse le Cooperative che esercitano il credito o l'assicurazione e quelle che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi ai propri soci.

Art. 3.

Il patrimonio della Sezione è costituito da un fondo iniziale di dotazione di L. 500.000.000, nonchè dal fondo di riserva di cui all'art. 17.

Il fondo di dotazione è costituito dall'apporto di L. 300 milioni da parte dello Stato, di L. 100.000.000 da parte della Banca Nazionale del Lavoro, di L. 50.000.000 da parte dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane e di lire 50.000.000 da parte dell'Istituto centrale delle banche popolari italiane.

Il fondo di dotazione potrà essere aumentato con ulteriori conferimenti, da parte degli Istituti di credito indicati nel comma precedente nonchè con conferimenti di altri Istituti di credito che si propongono di svolgere attività in favore della Cooperazione.

Le quote di conferimento non potranno essere inferiori a 5.000.000 e la loro assunzione dovrà essere deliberata dal Comitato esecutivo della Sezione ed approvata dal Ministero del tesoro.

Le quote non potranno essere trasferite senza l'approvazione del Comitato esecutivo della Sezione e del Ministero del tesoro.

Art. 4.

La Sezione provvede all'esercizio della propria attività creditizia in tutte le forme tecniche e con le modalità e condizioni più appropriate mediante:

a) il fondo di dotazione, e altri eventuali fondi che fossero conferiti o costituiti allo scopo;

b) il risconto del proprio portafoglio e ogni altra operazione passiva, esclusa la raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma.

Art. 5.

In relazione all'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, lo Stato concorre al rimborso delle perdite accertate sui singoli finanziamenti concessi dalla Sezione per il 70 %, fino al limite globale di L. 2.000.000.000.

TITOLO II.

Amministrazione.

Art. 6.

Sono organi della Sezione;

il presidente;
il Comitato esecutivo;
il direttore.

Art. 7.

Il presidente della Banca Nazionale del Lavoro è presidente della Sezione.

La rappresentanza legale della Sezione spetta al presidente che, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito a tutti gli effetti dal vice presidente della Sezione. Di fronte ai terzi, la firma del vice presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del presidente.

TITOLO III.

Comitato esecutivo.

Art. 8.

La Sezione è amministrata da un Comitato esecutivo composto dal presidente e dal direttore generale della Banca Nazionale del Lavoro, membri di diritto e da:

due rappresentanti del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un rappresentante eletto di comune accordo fra l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, l'Istituto centrale delle banche popolari italiane e gli altri eventuali Enti partecipanti al fondo di dotazione della Sezione.

Art. 9.

I componenti del Comitato esecutivo sono nominati con decreto dei Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio; durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Le dimissioni dalla carica di membro del Comitato esecutivo avranno effetto soltanto dopo che siano state accettate dai Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio.

Quando, nel corso del triennio, si verifichi una vacanza nei membri del Comitato, il presidente ne provocherà la sostituzione da parte dei Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio. In tutti i casi, il nuovo membro cesserà dalla carica insieme con gli altri, alla fine del triennio in corso.

Ai membri del Comitato esecutivo e del collegio sindacale è corrisposto un compenso annuo nella misura che sarà determinata dal Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro, in sede di approvazione del bilancio.

Art. 10.

Il presidente, almeno 15 giorni prima della scadenza del triennio, richiederà all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, all'Istituto centrale delle banche popolari italiane ed agli altri eventuali Enti partecipanti al fondo di dotazione della Sezione, la designazione del comune rappresentante nel Comitato esecutivo. La richiesta sarà fatta con lettera raccomandata.

Art. 11.

Il Comitato esecutivo si aduna su invito del presidente; la convocazione viene fatta mediante lettera raccomandata contenente l'oggetto posto all'ordine del giorno, da spedirsi al domicilio di ciascun membro almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.

In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere diramato 24 ore prima della seduta.

Art. 12.

Per la validità delle adunanze del Comitato esecutivo occorre l'intervento di almeno 5 membri.

Le deliberazioni debbono ottenere la maggioranza dei voti dei membri presenti. A parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 13.

Il Comitato esecutivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Sezione. In particolare il Comitato:

1) predispone lo statuto della Sezione e promuove le eventuali modificazioni;

2) approva, su proposta del direttore, le modalità e le norme che debbono disciplinare la concessione dei finanziamenti;

3) delibera sulla accettazione di nuove sottoscrizioni in aumento del fondo di dotazione;

4) delibera in merito al trasferimento delle partecipazioni;

5) nomina nel suo seno il vice presidente della Sezione;

6) determina i limiti di competenza del direttore per la concessione dei crediti, per la prestazione di garanzie e per l'esecuzione di operazioni passive;

7) decide su tutte le operazioni suddette quando eccedano la competenza del direttore;

8) delibera sul bilancio da presentare al Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro per l'approvazione;

9) autorizza, qualunque ne sia il valore, le transazioni, le rinuncie, le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni di ipoteche, di privilegi, e di qualsiasi altra garanzia, in qualunque forma siano concesse, nonchè le surrogazioni a favore di terzi quando il credito della Sezione non sia stato ancora estinto;

10) autorizza l'acquisto, il tramutamento, il trasferimento e qualunque altra operazione sia sui titoli del debito pubblico che su ogni altro titolo, obbligazione e valore;

11) delibera l'eliminazione di credito dalla contabilità della Sezione:

12) riconosce lo stato di inadempimento dei debitori nei confronti della Sezione ed accerta la perdita relativa ai fini dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421;

13) delibera sulla quota da corrispondere alla Banca Nazionale del Lavoro per i servizi e le spese generali da questa sostenute per il funzionamento della Sezione;

14) delibera le partecipazioni della Sezione ad enti ed iniziative aventi lo scopo di favorire la Cooperazione.

Art. 14.

Le funzioni di segretario del Comitato esecutivo sono affidate ad un funzionario della Sezione designato dal presidente.

Di ogni deliberazione del Comitato esecutivo e del direttore, verrà redatto verbale da inserirsi rispettivamente in appositi libri che verranno tenuti e conservati a cura del segretario. I verbali del Comitato esecutivo saranno firmati dal presidente e dal segretario.

TITOLO IV.

Il Direttore.

Art. 15.

Il direttore generale della Banca Nazionale del Lavoro è direttore della Sezione.

In caso di assenza o di impedimento il direttore è sostituito a tutti gli effetti dal vice direttore generale della Banca Nazionale del Lavoro e, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, dal direttore centrale più anziano della Banca stessa.

Il direttore delibera sulle operazioni che il Comitato esecutivo ha demandato alla sua competenza; stabilisce le norme per il funzionamento dei servizi della Sezione; tratta e conclude le operazioni passive concernenti la provvista di fondi; sorveglia e disciplina i servizi; provvede in genere all'esecuzione dei deliberati del Comitato esecutivo.

Il direttore, infine, autorizza la cancellazione di ipoteche, di privilegi e di qualsiasi altra garanzia, in qualunque forma concessa, nonchè le surrogazioni a favore di terzi, quando il credito della Sezione risulti integralmente estinto, oppure quando le predette cancellazioni e surrogazioni siano subordinate alla integrale estinzione del credito.

Il direttore può delegare parte dei suoi poteri ad un dirigente della Sezione nei limiti fissati dal Comitato esecutivo.

TITOLO V.

Collegio sindacale.

Art. 16.

Il Collegio dei sindaci si compone di cinque membri effettivi e di tre supplenti nominati con decreto dei Ministri per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio e designati rispettivamente:

un sindaco effettivo ed uno supplente dal Ministero del Tesoro;

un sindaco effettivo ed uno supplente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un sindaco effettivo ed uno supplente di concerto fra il Ministero dell'industria e commercio e quello dell'agricoltura e foreste;

un sindaco effettivo della Banca Nazionale del Lavoro;

un sindaco effettivo scelto di comune accordo tra l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, l'Istituto centrale delle banche popolari italiane e di altri eventuali Enti partecipanti al fondo di dotazione della Sezione.

Il Collegio sindacale è presieduto dal sindaco effettivo designato dal Ministero del tesoro.

Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni indicate dalle disposizioni legislative vigenti, in quanto applicabili.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I sindaci effettivi assistono alle sedute del Comitato esecutivo e vengono convocati dal presidente della Sezione con le modalità stabilite per la convocazione dei membri del Comitato esecutivo.

TITOLO VI.

Bilancio.

Art. 17.

Il bilancio della Sezione è distinto da quello della Banca Nazionale del Lavoro ed è approvato dal Consiglio di amministrazione della banca stessa.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 1948.

Gli utili netti della Sezione, detratto l'interesse previsto dalla legge istitutiva per le partecipazioni versate al fondo di dotazione, sono accantonati in un fondo di riserva.

Art. 18.

La deliberazione del Comitato esecutivo di cui al punto 12 dell'art. 13 sarà notificata al Ministero del tesoro ai fini dell'esecuzione degli impegni di garanzia dello Stato.

Nella notificazione sarà indicato l'ammontare del debito insoluto per sorte di capitale, interessi e accessori e ne sarà chiesto il rimborso nella misura prevista del 70 %.

Il residuo 30 % resta a carico del conto economico della Sezione.

TITOLO VII.

Disposizioni generali.

Art. 19.

La Sezione, per lo svolgimento dei suoi compiti e della sua attività, si vale dei servizi della Banca Nazionale del Lavoro, di quelli degli Istituti partecipanti e delle Aziende di credito che ad essi fanno capo. Si avvale altresì del personale della Banca Nazionale del Lavoro all'uopo designato dal direttore.

Gli stipendi ed ogni altra competenza corrisposta al personale addetto alla Sezione sono a carico della Sezione stessa.

Art. 20.

Gli atti e gli scritti che recano impegni per la Sezione di fronte ai terzi debbono portare la firma congiunta del presidente o del vice presidente e del direttore o di chi lo sostituisce, ovvero di uno di essi e di un funzionario della Sezione, designato dal Comitato esecutivo della Sezione stessa.

La corrispondenza ordinaria può anche essere firmata congiuntamente da due dei funzionari a ciò espressamente designati dal Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo può deliberare ogni altra norma per la disciplina, l'uso e la delega delle facoltà di firma.

TITOLO VIII.

Scioglimento della Sezione.

Art. 21.

Quando fossero accertate perdite che assorbissero il fondo di riserva di cui all'art. 17 e, per oltre la metà, il fondo di dotazione della Sezione, il Comitato esecutivo dovrà proporre allo Stato ed ai partecipanti il reintegro del fondo di dotazione, salvo il diritto di recesso o la messa in liquidazione della Sezione. In questo ultimo caso, come pure in ogni altro caso di liquidazione, la nomina del liquidatore e la fissazione delle modalità inerenti saranno disposte dal Ministro per il tesoro.

Il residuo netto del patrimonio della Sezione, risultante alla chiusura della liquidazione, sarà destinato al rimborso delle quote di partecipazione e l'eccedenza eventuale sarà devoluta ai partecipanti in proporzione della quota da ciascuno conferita.

Visto:

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per l'industria e il commercio
TREMELLONI

(2109)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1948.

Revoca del divieto alla Società anonima « Flora del Garda », con sede in Milano, ad ampliare il proprio stabilimento di Maderno del Garda (Brescia) per l'ottenimento di olio d'oliva e di semi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, e proroghe successive;

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1948, con il quale alla S. A. « Flora del Garda », con sede in Milano, è stato vietato ampliare il proprio stabilimento di Maderno del Garda (Brescia), per l'ottenimento di olio d'oliva e di semi;

Vista l'istanza della ditta, intesa ad ottenere un riesame della propria iniziativa industriale;

Considerate le nuove circostanze emerse;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 26 gennaio 1948 che vieta alla S. A. « Flora del Garda », con sede in Milano, di ampliare il proprio stabilimento di Maderno del Garda (Brescia), per l'ottenimento di olio d'oliva e di semi.

Roma, addì 3 maggio 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(2147)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1948.

Revoca del divieto alla ditta « Baresi Enrico », con sede in Cremona, ad attivare un impianto per la produzione di biscotti wafers ed a trasformare in elettrico il sistema di riscaldamento in atto per le caldaie di cottura del torrone.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, e proroghe successive;

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1947, con il quale alla ditta « Baresi Enrico », con sede in Cremona, è stato vietato di attivare, in Cremona, un impianto per la produzione di biscotti wafers e di trasformare in elettrico il sistema di riscaldamento in atto per le caldaie di cottura del torrone;

Vista l'istanza della ditta, intesa ad ottenere un riesame della propria iniziativa industriale;

Considerate le nuove circostanze emerse;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 28 luglio 1947 che vieta alla ditta « Baresi Enrico », con sede in Cremona, di attivare, in detta località, un impianto per la produzione di biscotti wafers e di trasformare in elettrico il sistema di riscaldamento in atto per le caldaie di cottura del torrone.

Roma, addì 3 maggio 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(2148)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 7 maggio 1948:

Alonzo Francesco, notaio residente nel comune di Catania, è traslocato nel comune di Pontassieve, distretto notarile di Firenze;

Santini Luigi, notaio residente nel comune di Cannobio, distretto notarile di Verbania, è traslocato nel comune di Genova;

Rivani Arrigo, notaio residente nel comune di Ferrara, è traslocato nel comune di Seregno, distretto notarile di Milano;

Piccaluga Giuseppe, notaio residente nel comune di Cuggiono, distretto notarile di Milano, è traslocato nel comune di Carate Brianza, stesso distretto;

Mocchi Giuseppe, notaio residente nel comune di Vigevano, distretto notarile di Pavia, è traslocato nel comune di Corbetta, distretto notarile di Milano;

Castelli Alfredo, notaio residente nel comune di Codogno, distretto notarile di Milano, è traslocato nel comune di Trezzo sull'Adda, stesso distretto;

Ciceri Achille, notaio residente nel comune di Soncino, distretto notarile di Cremona, è traslocato nel comune di Monza, distretto notarile di Milano;

Sormani Aldo, notaio residente nel comune di San Giorgio di Lomellina, distretto notarile di Pavia, è traslocato nel comune di Parabiago, distretto notarile di Milano;

Ripamonti Guido, notaio residente nel comune di Gozzano, distretto notarile di Novara, è traslocato nel comune di Cuvio, distretto notarile di Milano;

Cassina Carlo, notaio residente nel comune di Cantù, distretto notarile di Como, è traslocato nel comune di Desio, distretto notarile di Milano;

Ferrari Aldo, notaio residente nel comune di Sezzadio, distretto notarile di Alessandria, è traslocato nel comune di Besana in Brianza, distretto notarile di Milano;

Barile Virgilio, notaio residente nel comune di Lurate Caccivio, distretto notarile di Como, è traslocato nel comune di Gavirate, distretto notarile di Milano;

Crocco Romolo, notaio temporaneamente assegnato in soprannumero al comune di Rovigo, è traslocato nel detto comune di Rovigo;

Franchi Carlo, notaio residente nel comune di Schio, distretto notarile di Vicenza, è traslocato nel comune di Savona;

Brizi Eugenio, notaio residente nel comune di Gioia dei Marsi, distretto notarile di Sulmona, è traslocato nel comune di Narni, distretto notarile di Terni;

Ferro Vito, notaio residente nel comune di Aviano, distretto notarile di Udine, è traslocato nel comune di Saleni, distretto notarile di Trapani;

Passannante Alberto, notaio residente nel comune di Pordenone, distretto notarile di Udine, è traslocato nel comune di Sacile, stesso distretto.

(2189)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di letteratura italiana presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova è vacante la cattedra di letteratura italiana, cui si intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento stesso, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della predetta Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2221)

Vacanza della cattedra di zootecnia generale presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Messina

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Messina è vacante la cattedra di zootecnia generale, cui s'intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento stesso, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della predetta Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2222)

Vacanza della cattedra di geografia presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di geografia, cui s'intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento stesso, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della predetta Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2223)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

L'ing. Guido De Felice di Prisco, nato a Pagani (Salerno) il 24 giugno 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in ingegneria industriale, conseguito presso l'Università di Napoli nel 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(2224)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 65.

E' andata smarrita la ricevuta n. 9 di L. 2000 (duemila), relativa alla rata semestrale di interessi scaduta al 15 marzo 1947, appartenente al buono del Tesoro novennale 4 % (1951), serie A-14 n. 131, di nominali L. 100.000, intestato a De Grazia Olga fu Vincenzo, moglie di Loeliger Hans, domiciliata in Napoli.

Ai termini dell'art. 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e dell'art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, l'Amministrazione del debito pubblico provvederà agli ulteriori adempimenti per la conversione in Prestito della Ricostruzione red. 3,50 % del buono del Tesoro sopradistinto, richiesta dagli aventi diritto tramite la sede di Napoli della Banca commerciale italiana.

Roma, aprile 1948

(1969) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 10 aprile 1948, riguardante l'organizzazione della « Mostra Regionale 1948 Friuli-Venezia » in Udine, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 23 aprile 1948, n. 96, la data di chiusura della Mostra stessa, erroneamente indicata « 20 agosto 1948 » deve intendersi rettificata in « 29 agosto 1948 ».

(2220)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il proprio decreto 28 gennaio 1948, n. 20412.2/7161, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo;

Visto il dispaccio telegrafico del Prefetto di Bergamo 16 marzo 1948, n. 24388, col quale si rappresenta la necessità di sostituire il dott. Giorgio Ciabò, libero docente specializzato in ostetricia, col dott. Ettore Guidorizzi, aiuto al reparto ostetrico dell'ospedale maggiore di Bergamo, in qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Giorgio Giabò, libero docente specializzato in ostetricia, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo, il dott. Ettore Guidorizzi, aiuto del reparto ostetrico dell'ospedale maggiore di Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 12 aprile 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(2019)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il proprio decreto 21 gennaio 1948, n. 20472.2/7171, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona;

Vista la nota del Prefetto di Savona 18 febbraio 1948, numero 2691, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. Giulio Massobrio col prof. Francesco Varaldo, in qualità di componente della predetta Commissione;

Decreta:

In sostituzione del prof. dott. Giulio Massobrio, libero docente in clinica chirurgica, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona, il prof. dott. Francesco Varaldo, libero docente in ostetricia e ginecologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 12 aprile 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(2020)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a centoquattro posti di ufficiale nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, concernente l'istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di P. S.;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, sul Corpo delle guardie di P. S.;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510, relativo alla riorganizzazione dei servizi di polizia stradale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 104 posti di ufficiali nel Corpo delle guardie di P. S. così ripartito nei vari gradi:

maggiori, n. 4; capitani n. 10; tenenti n. 40; sottotenenti n. 50.

Al suddetto concorso possono partecipare:

a) gli ufficiali ausiliari di P. S., che alla data del 12 gennaio 1948, prestavano servizio nei Reparti di polizia stradale e non avevano superato il 45° anno di età se concorrenti al grado di capitani, ed il 40° anno se concorrenti ai gradi di tenente e sottotenente, ed avevano prestato servizio alle dipendenze dell'Amministrazione della P. S. per non meno di un anno;

b) gli ufficiali che, alla data dell'8 settembre 1943, appartenevano al ruolo del servizio permanente effettivo della disciolta milizia nazionale della strada; ovvero, appartenendo al ruolo della Forza in congedo della predetta milizia, prestavano alla data del 12 gennaio 1948, servizio ausiliario di P. S., semprechè, alla data medesima, non avevano superato i limiti massimi di età previsti per l'appartenenza ai vari gradi del ruolo degli ufficiali del Corpo guardie di P. S., e cioè il 56° anno di età per il grado di maggiore, il 54° per il grado di capitano ed il 50° per il grado di tenente e sottotenente.

Art. 2.

Gli aspiranti devono essere in possesso della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche ed amministrative o in scienze economiche e commerciali o in scienze sociali o in ingegneria.

Per i combattenti della guerra di liberazione è titolo di studio sufficiente per l'ammissione al concorso la licenza di scuola secondaria di grado superiore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 32 e indirizzate al Ministero dell'interno Direzione generale della P. S., Divisione F.A.P., devono essere presentate esclusivamente alle Prefetture delle rispettive Provincie entro il termine perentorio di giorni quarantacinque, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande, firmate dagli aspiranti, devono contenere la precisa indicazione del domicilio o recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti.

Art. 4.

A corredo della domanda devono essere prodotti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;
4) certificato generale del casellario giudiziario;
5) certificato medico rilasciato da un sanitario in servizio nel Corpo delle guardie di P. S. dal quale risulti l'incondizionata idoneità al servizio di P. S. ed il possesso della statura non inferiore ad 1,60.

L'accertamento della idoneità fisica potrà essere controllata mediante visita medica eseguita da medico incaricato dal Ministero dell'interno;

6) copia dello stato di servizio militare debitamente aggiornato, con annotazioni delle eventuali benemerenze belliche per gli aspiranti che abbiano già appartenuto alle Forze armate dello Stato, oppure copia dello stato di servizio prestato nella milizia nazionale della strada, ovvero foglio di congedo illimitato od esito di leva. I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio, la consueta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra, in modo non permanente, devono presentare, inoltre, il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'opera nazionale in cui saranno anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312. Gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno comprovare le loro qualità mediante certificati da rilasciarsi dall'autorità competente.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno comprovare la loro qualifica, ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518 e 14 febbraio 1946, n. 27;

7) titolo originale di studio o copia autenticata dal notaio;

8) stato di famiglia;

9) ogni altro documento comprovante il possesso di titolo di studio, di cultura, di servizio di carriera, nonchè di benemerenze civili e militari, che l'aspirante riterrà opportuno di produrre nel proprio interesse;

10) due fotografie, formato tessera, firmate in calce e debitamente autenticate.

Gli aspiranti di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 devono, inoltre, produrre, sotto la loro personale responsabilità, una dichiarazione, da essi stessi sottoscritta, dalla quale risulti la loro posizione nei ruoli della disciolta milizia nazionale della strada alla data dell'8 settembre 1943.

I predetti aspiranti devono inoltre produrre un certificato di buona condotta.

Tutti i predetti documenti, oltre ad essere in competente bollo, devono essere legalizzati ove occorra.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 8) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando di concorso.

Art. 5.

Le domande presentate oltre i termini stabiliti dal presente decreto o irregolarmente o insufficientemente documentate saranno senz'altro respinte.

Il Ministro per l'interno con proprio decreto insindacabile può escludere dall'ammissione al concorso i candidati giudicati non idonei.

Art. 6.

Gli aspiranti di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 possono concorrere per un grado non superiore a quello da essi ricoperto quali ausiliari di P. S. in Reparti di polizia stradale alla data del 12 gennaio 1948, sempre che abbiano rivestito nelle Forze armate dello Stato grado pari o superiore a quello cui aspirano o ne abbiano esercitate le funzioni in formazioni partigiane.

Il riconoscimento della qualifica di combattente della guerra di liberazione o dei gradi rivestiti nelle formazioni partigiane è demandato alla Commissione di cui all'art. 8.

L'attribuzione di un grado pari a quello ricoperto nel servizio ausiliario di P. S. è deliberato dalla Commissione su indicata in base a giudizio di idoneità emesso dalle Autorità da cui gerarchicamente dipende l'aspirante.

Gli aspiranti suddetti non possono, comunque, concorrere per un grado superiore a quello di capitano.

Gli aspiranti di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 possono concorrere per un grado non superiore a quello da essi ricoperto alla data dell'8 settembre 1943 nella disciolta milizia nazionale della strada.

I concorrenti che non abbiano titolo o che non siano riconosciuti idonei per l'attribuzione dei gradi corrispondenti a quelli come sopra ricoperti potranno, entro i limiti dei posti di organico previsti nel precedente art. 1, essere inquadrati nei gradi per i quali siano riconosciuti idonei.

Art. 7.

Agli effetti delle disposizioni contenute nel precedente art. 6 si intendono per combattenti della guerra di liberazione

a) i partigiani e patrioti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

b) gli appartenenti alle unità regolari delle Forze armate che hanno partecipato alla guerra di liberazione;

c) i militari deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943, che non hanno aderito a servire nelle Forze armate fasciste o tedesche;

d) i civili deportati in condizioni analoghe a quelle indicate nella lettera *c*).

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso, nominata dal Ministro per l'interno è composta

a) di un Prefetto che la presiede;

b) di un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al 6°;

c) di un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 7°, designato dal Ministro per i lavori pubblici;

d) da un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

e) da un ufficiale superiore dell'Esercito che abbia svolto attività partigiana, designato dal Comando militare territoriale;

f) da un esponente del movimento partigiano designato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.).

Un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non superiore all'8°, eserciterà le funzioni di segretario.

La Commissione formula per ciascun grado una graduatoria di merito, in base alla quale sono attribuiti i posti messi a concorso.

Art. 9.

I vincitori del concorso sono assunti in prova con assegno corrispondente alle competenze del grado conferito.

Entro un anno dall'inizio del servizio di prova e nell'ordine della graduatoria di merito, essi devono seguire un corso di insegnamento e di istruzione della durata di almeno tre mesi presso una scuola di polizia.

Le materie di insegnamento e le modalità di svolgimento dei corsi sono stabilite con decreto del Ministro per l'interno.

Al termine del corso gli ufficiali sosterranno una prova orale e pratica davanti ad una Commissione composta di insegnanti della scuola.

La nomina definitiva nei ruoli del Corpo delle guardie di P. S. è subordinata all'esito favorevole delle prove suddette ed è disposta con decreto del Ministro per l'interno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 marzo 1948

p. *Il Ministro*: MARAZZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1948
Registro Interno n. 9, *foglio n.* 296. — VILLA

(2120)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.